

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO N. 143/10^ DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE ESPOSITO RECANTE:

"INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE (D.C.R. 27 MAGGIO 2005 N. 5)"

RELATORE: ESPOSITO

IL DIRIGENTE F.TO MAURIZIO PRIOLO IL PRESIDENTE F.TO SINIBALDO ESPOSITO





Relazione illustrativa

La presente proposta di provvedimento amministrativo intende adeguare il Regolamento interno consiliare alle disposizioni contenute nella recente legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30, recante "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione", con la quale si è provveduto a conformare la legislazione regionale in materia alle norme statali dettate dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che a sua volta ha recepito le indicazioni contenute nel Trattato di Lisbona, entrato in vigore nel 2009.

In particolare, conformemente a quanto disposto dall'art. 17 della medesima legge, nel Regolamento interno vengono introdotti e disciplinati lo svolgimento della sessione regionale europea e l'adozione della legge europea da parte del Consiglio regionale.

Più specificamente, la proposta de qua con l'art. 1 inserisce nel Regolamento interno, subito dopo il Capo XV relativo alla sessione di bilancio, un nuovo Capo XV bis, dedicato alla partecipazione del Consiglio regionale alla formazione ed attuazione della normativa europea, a sua volta composto di quattro articoli (111bis, 111ter, 111 quater e 111quinquies), nei quali vengono regolate le modalità di esercizio delle funzioni consiliari sia con riguardo alla partecipazione del Consiglio alla fase ascendente della normativa UE ed alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà, sia relativamente all'adozione della legge regionale europea.

Con l'art. 2, invece, al fine di coordinare le nuove disposizioni inserite con le altre contenute nel Regolamento interno, viene integrato l'art. 84 sul procedimento redigente, escludendo il ricorso a tale procedura per l'approvazione del disegno di legge europea ed aggiungendo, quindi, tale fattispecie a quelle già espressamente previste.





Art. 1 (Introduzione del Capo XV bis)

1. Dopo il Capo XV del Regolamento interno del Consiglio regionale è inserito il seguente:

"CAPO XV bis

Partecipazione del Consiglio regionale alla formazione e all'attuazione della normativa europea

Art. 111 bis

(Partecipazione del Consiglio regionale alla formazione della normativa europea e verifica del rispetto del principio di sussidiarietà)

- 1. I progetti e gli atti europei, trasmessi al Consiglio dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, sono assegnati alla Commissione competente in materia di affari dell'Unione europea.
- 2. I progetti di atti europei sono altresì assegnati, in sede consultiva, alle altre Commissioni permanenti per l'esame delle parti di rispettiva competenza e l'eventuale formulazione di osservazioni, trasmesse, sotto forma di parere, alla Commissione indicata al comma 1. Quest'ultima, tenuto conto di tali pareri, può adottare una risoluzione nei termini previsti dalla legge.
- 3. Con le stesse modalità stabilite nei commi 1 e 2, la Commissione competente in materia di affari dell'Unione europea provvede altresì alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte dei progetti di atti europei, da effettuarsi in tempo utile per l'eventuale esame parlamentare. Le osservazioni pervenute sono approvate dalla Commissione con risoluzione, trasmessa ai soggetti istituzionali indicati dalla legge.
- 4. Con riguardo ad un determinato progetto di atto europeo o nel caso in cui si sia riscontrata una violazione del principio di sussidiarietà, su richiesta della Giunta, del Presidente del Consiglio o di un decimo dei componenti dell'Assemblea, la Commissione competente si limita ad approvare una proposta di risoluzione, che viene sottoposta alla deliberazione del Consiglio regionale.
- 5. E' altresì chiamata a pronunciarsi l'Assemblea qualora il Consiglio regionale intenda proporre alla Giunta di chiedere al Governo la convocazione della Conferenza Stato Regioni o nel caso in cui si intenda chiedere l'apposizione della riserva d'esame in sede di Consiglio dell'Unione europea.

Art. 111 ter (Sessione regionale europea)

1. I lavori del Consiglio regionale riguardanti la partecipazione della Regione al processo normativo dell'Unione europea sono organizzati in un'apposita sessione annuale, denominata sessione europea.





- 2. La sessione europea può articolarsi in una o più sedute, da svolgersi entro il mese di maggio, nel corso delle quali sono sottoposti ad esame:
- a) il disegno di legge regionale europea;
- b) il programma legislativo annuale della Commissione europea;
- c) la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea;
- d) il rapporto sugli affari europei.
- 3. Gli atti elencati al comma 2 sono assegnati, per l'esame generale, alla Commissione competente in materia di affari dell'Unione europea e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle altre Commissioni consiliari permanenti.
- 4. Sul programma legislativo della Commissione europea, sulla relazione sullo stato di conformità e sul rapporto sugli affari europei, le Commissioni permanenti, entro quindici giorni dall'assegnazione, trasmettono un parere alla Commissione competente in materia di affari dell'Unione europea. Entro i successivi quindici giorni, la Commissione presenta al Consiglio una relazione unica sui medesimi atti, accompagnata dagli eventuali pareri delle altre Commissioni.
- 5. All'esito della sessione regionale europea, durante la quale la Giunta provvede altresì a riferire in ordine alla verifica sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea, il Consiglio regionale si esprime con apposita risoluzione. Quest'ultima è trasmessa, in via telematica, alle Camere e al Dipartimento per le politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 111 quater (Esame del disegno di legge regionale europea)

- 1. Una volta avvenuta l'assegnazione del disegno di legge regionale europea alle Commissioni permanenti nei modi previsti dal comma 3 dell'art. 111 ter, la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari stabilisce il calendario dei lavori in modo da consentire la conclusione dell'esame del disegno di legge regionale europea, di norma, entro quarantacinque giorni dalla data di assegnazione, fissando in particolare il termine per la votazione finale del disegno di legge da parte del Consiglio.
- 2. Entro quindici giorni dall'assegnazione, ciascuna Commissione competente per materia esamina le parti del disegno di legge di propria competenza, nominando un relatore che possa partecipare alle sedute della Commissione competente in materia di affari dell'Unione europea per riferire sull'esito dell'esame. Le singole commissioni possono, inoltre, proporre emendamenti alle parti di rispettiva competenza.
- 3. Nei successivi quindici giorni, anche qualora le altre commissioni non abbiano concluso il loro esame, la Commissione competente procede all'esame generale del disegno di legge e presenta al Consiglio una relazione, accompagnata dagli eventuali emendamenti pervenuti. Per l'esame e l'approvazione del disegno di legge regionale europea è sempre adottata la procedura ordinaria, salvi i casi di particolare urgenza indicati dalla legge.
- 4. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 3, il disegno di legge regionale europea è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale e discusso nel testo presentato dalla Giunta. In tal caso, relatore e correlatore sono nominati dal Presidente del





Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari. 5. Al disegno di legge regionale europea non possono essere presentati emendamenti concernenti materie estranee all'oggetto. Non possono presentarsi, inoltre, emendamenti volti a recepire atti europei diversi da quelli originariamente previsti nel disegno di legge regionale europea, salvo nei casi in cui vi sia il rischio di incorrere nell'avvio di procedure di infrazione o in sentenze di condanna.

Art. 111 quinquies (*Rinvio*)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capo con riguardo alla disciplina dei lavori in Commissione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Capo XII.".

Art. 2 (Modifiche all'articolo 84)

1. All'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 84 dopo le parole "dello Statuto" sono inserite le seguenti: "e per l'esame del disegno di legge regionale europea,".